

L'indennizzo di cui all'art. 1, primo comma, l. 210/1992 non contempla i danni derivanti dalle vaccinazioni non obbligatorie ma «raccomandate»: la Corte costituzionale è chiamata a valutare la disparità di trattamento

di F. Molinaro - 3 Agosto 2022

La vicenda che ha spinto la Sezione Lavoro della Corte di cassazione, con l'ordinanza del 30 maggio 2022 n. 17441 a sollevare la questione di legittimità costituzionale sull'art. 1, primo comma, legge 25 febbraio 1992 n. 210 in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., ha ad oggetto i danni patiti da un bambino a causa di vaccinazione obbligatoria.

Precisamente, il minore, a seguito dell'inoculazione del vaccino antimeningococcico, ha sofferto gravi sintomi di sofferenza cerebrale acuta che sono degenerati progressivamente lasciandogli gravi postumi permanenti di carattere neurologico e cerebrale.

Il giudice di prime cure – disattendendo la portata letterale dell'art. 1, primo comma, l. n. 210/1992 che limita l'indennizzo ai danni patiti in seguito alla vaccinazione obbligatoria – ha riconosciuto il diritto all'assegno vitalizio anche per i danni occorsi in conseguenza ad una vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata dal piano Nazionale per la prevenzione vaccinale.

Tale sentenza è stata impugnata dal Ministero della salute, il quale, ha sottolineato come la suddetta norma non possa essere applicata al caso di specie, in quanto la vaccinazione antimeningococcica non risulta obbligatoria ma solo «raccomandata».

La suddetta doglianza non è stata accolta dalla Corte territoriale, la quale – dopo aver aderito alle conclusioni della consulenza medico-legale, in cui era stato accertato un nesso eziologico tra la vaccinazione antimeningococcica ed i sintomi di sofferenza cerebrale acuta patiti dal minore – ha ritenuto di poter estendere la disposizione di cui alla legge n. 210 del 1992 alle ipotesi di vaccinazione non obbligatoria.

Tale pronuncia è stata contestata dal Ministero della salute che ha reiterato le proprie osservazioni in merito all'impossibilità di estendere il dato letterale dell'art. 1, primo comma, l. 210/1992 sino al punto da ricomprendere le ipotesi di vaccinazione non obbligatoria.

La Suprema Corte, nel valutare se l'esclusione delle vaccinazioni solo «raccomandate» possa rientrare nel perimetro applicativo della legge n. 210/1992, ha richiamato le ragioni storico-sociali che hanno indotto il legislatore ad introdurre tale disposizione.

Innanzitutto, ha affermato che la suddetta legge è stata introdotta, a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 22 giugno 1990 n. 307, in *RCP*, 1991, 85 con nota di Poletti), al fine di garantire, a prescindere dalla ricorrenza in concreto dei presupposti della responsabilità civile, una tutela in termini di sicurezza sociale, con scopo solidaristico, a favore dei soggetti danneggiati irrimediabilmente da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, in quanto trattasi di ipotesi ritenute necessarie per la tutela della salute pubblica (cfr. Molinaro, *Danno da emotrasfusioni: quando inizia la responsabilità del Ministero della Salute?*, in *RASS*, 2015, 95).

Tale norma, peraltro, non contrasta con un sistema che prevede la possibilità di imporre trattamenti sanitari obbligatori, qualora questi siano volti non solo a migliorare e/o conservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato ma anche a preservare quello della collettività, a patto che, nel caso di eventuale danno, sia prevista una protezione ulteriore data da un equo ristoro a carico della collettività e, per essa, dello Stato che quel trattamento ha imposto.

Ciò in ragione di un necessario bilanciamento tra il valore individuale della salute e lo spirito di solidarietà reciproca, tra l'individuo e la collettività, che impronta lo stesso trattamento obbligatorio poiché, in difetto di protezione, il soggetto danneggiato dal trattamento vaccinale sarebbe costretto a sopportare, da solo, tutte le conseguenze negative di un trattamento sanitario effettuato non solo nel proprio interesse ma anche in quello della collettività.

La Corte di cassazione, dopo aver messo in luce il fondamento solidaristico che anima la l. n. 210/1992, ha osservato come lo stesso fondamento di sicurezza sociale sia stato valorizzato dalla Corte costituzionale, al fine di estendere l'indennizzo di cui all'art. 1, primo comma, l. n. 210/1992 a vaccinazioni diverse da quelle obbligatorie.

In primo luogo, ha richiamato la sentenza del 26 febbraio 1998 n. 27 con cui la Corte costituzionale – nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 1, primo comma, l. 210/1992, nella parte in cui non prevedeva un analogo diritto all'indennizzo a favore di coloro che si erano sottoposti a vaccinazione antipolio quando la stessa non era ancora obbligatoria, ma, di fatto, raccomandata dalla Pubblica Autorità – ha affermato che il riconoscimento del diritto all'indennizzo a favore solo di coloro che siano stati soggetti ad una vaccinazione obbligatoria si risolverebbe in un'evidente irrazionalità della legge, a danno delle persone che si siano sottoposte ad una vaccinazione raccomandata, poiché entrambi i soggetti sono stati mossi da un comportamento ispirato alla tutela dell'utilità generale ed alla sicurezza sociale.

In secondo luogo, ha invocato le ulteriori pronunce della Consulta con cui l'indennizzo sopra menzionato è stato esteso a vaccinazioni non obbligatorie: per la vaccinazione antiepatite (v. Corte cost. 16 ottobre 2000 n. 423 in *FI*, 2001, 4 con nota di Ponzanelli), per quella antinfluenzale (v. Corte cost. 14 dicembre 2017 n. 268, in *FI*, 2018, 742 con nota di Palmieri).

Ciò posto, la Suprema Corte, pur dando atto della tendenziale estensione dell'indennizzo di cui all'art. 1, primo comma, l. n. 210/1992 ad ipotesi diverse dalle vaccinazioni obbligatorie, non ha ritenuto possibile operare un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata che potesse condurre al riconoscimento del diritto all'indennizzo. Infatti, le pronunce di incostituzionalità, in precedenza richiamate, riferendosi a peculiari vaccinazioni

e profilassi, non possono essere estese al caso di specie, pena la sostanziale disapplicazione, *ope iudicis*, della disposizione scrutinata.

In altri termini, la Suprema Corte ha reputato che l'interpretazione costituzionalmente orientata, in assenza di un'espressa pronuncia della Consulta, non si possa spingere sino al punto da arricchire la fattispecie normativa di ulteriori previsioni non previste dalla norma, senza violare il principio di legalità.

Per tali motivi la Corte di cassazione, accogliendo le doglianze dei controricorrenti, ha sospeso il giudizio e ha rimesso al «Giudice delle leggi» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. n. 210 del 1992 in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica.

Francesco Molinaro, dottorando di ricerca nell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Visualizza il documento: [Cass., ordinanza interlocutoria 30 maggio 2022, n. 17441](#)